

ALLEGATO A alla proposta di delibera DC/PRO/2021/130

APPROVAZIONE DI MODIFICHE ALL'ART. 35 BIS DEL REGOLAMENTO SULLE ENTRATE COMUNALI E RELATIVA RISCOSSIONE (PG.N.1579/2012): SOSPENSIONE DEI RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Art. 1

(Modifiche all'art. 35-bis)

All'art. 35 bis del Regolamento in oggetto sono apportate le modifiche di cui al seguente prospetto.

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
Art. 35-bis Sospensione dei rimborsi e compensazione. 1.Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantino un credito nei confronti dell'amministrazione comunale, il pagamento può essere sospeso se sia stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengano accertati maggiori tributi o di ingiunzione di pagamento/accertamento esecutivo di cui all'art.1 comma 792 lett.a) della L.160/19, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. 2. Il Comune può valutare di disporre il rimborso dei tributi di propria competenza mediante compensazione quando si tratti di debito e credito consolidati.	Art. 35-bis Sospensione dei rimborsi e compensazione. 1.Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantino un credito nei confronti dell'amministrazione comunale, il pagamento può essere sospeso se sia stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengano accertati maggiori tributi o di ingiunzione di pagamento/accertamento esecutivo di cui all'art.1 comma 792 lett.a) della L.160/19, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. 2. Il Comune valuta di disporre il pagamento delle somme dovute dall'Amministrazione mediante compensazione quando si tratti di debiti e crediti consolidati. 3.Non possono essere oggetto di compensazione le stesse somme per cui non è prevista l'applicazione dell'art. 48bis del d.P.R. 602/73.